

b) Ausdehnung der amtsbürgermeisterlichen Ordnung auf alle Gemeinden des Königreichs.  
 Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno.

**Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910 (Gazzetta Ufficiale, 19 novembre 1926, n. 267).**

*Articolo 1.* La legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge del 25 giugno 1926, n. 1262, sono estesi a tutti i Comuni del Regno, con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

*Articolo 2.* Ai podestà dei comuni che abbiano popolazione superiore ai 20.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, non si applica il disposto dell'articolo 2, comma 3°, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, per quanto concerne il trasferimento.

*Articolo 3.* Nei Comuni indicati all'articolo precedente, il ministro per l'interno può nominare un vice-podestà se la popolazione non sia superiore ai 100.000 abitanti e due vice-podestà se il Comune abbia una popolazione superiore.

I vice-podestà durano in carica cinque anni; possono sempre essere confermati e possono essere revocati con provvedimento del ministro per l'interno, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè amministrativo, nè giudiziario.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, un vice-podestà può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati al 4° comma, 2° capoverso, dell'articolo 26 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ai vice-podestà è applicabile il disposto dell'articolo 12 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

*Articolo 4.* I vice-podestà coadiuvano il podestà, che può anche affidar loro speciali incombenze nell'amministrazione del Comune e l'incarico di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

*Articolo 5.* Nei Comuni indicati all'articolo 2, il podestà è assistito da una Consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24 nei comuni con popolazione sino a 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri.

*Articolo 6.* Il numero dei consultori, entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente, è fissato per ciascun Comune, dal Prefetto.

La scelta dei consultori viene effettuata su terne designate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Quando la popolazione dei Comuni superi i 100.000 abitanti, la nomina dei consultori spetta al Ministro per l'interno; negli altri casi, al Prefetto.

Le norme ed i termini per le designazioni di cui al 2° comma, saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le corporazioni.

*Articolo 7.* Per gravi ragioni di ordine pubblico o di carattere amministrativo, il Ministro per l'interno può disporre lo scioglimento della Consulta o sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione della Consulta sarà indicato nello stesso decreto del Ministro, ma non potrà superare la durata di un anno.

Quando la Consulta sia sciolta o ne sia sospeso la nomina, provvede, senz'altro, il podestà, anche nei casi previsti dall'articolo 9.

*Articolo 8.* I consultori i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Ministro per l'interno o dal Prefetto, a seconda della rispettiva competenza di nomina, su proposta del podestà, o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza del consultore è definitivo.

*Articolo 9.* Il parere della Consulta è obbligatorio per i comuni indicati nell'articolo 2, quando la popolazione non superi i 100.000 abitanti, in tutti i casi nei quali, a termini delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale; nei Comuni con popolazione superiore, nei casi previsti dall'articolo 217 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sui bilanci, sui conti e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Qualora il provvedimento del podestà non sia conforme al parere della Consulta, deve farsene constare nel verbale relativo, e la deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Prefetto, anche nei casi previsti dai commi 2° e 3° dell'articolo 11.

*Articolo 10.* Le adunanze della Consulta non sono valide qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti; i pareri della Consulta vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza non minore di cinque giorni, la Consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il podestà è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui all'articolo precedente, pur senza il parere della Consulta.

*Articolo 11.* Le deliberazioni dei podestà dei Comuni indicati all'articolo 2 con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, le quali non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del 1° comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono sottoposte all'approvazione del Prefetto soltanto quando, a termini delle leggi finora in vigore, sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Negli altri casi, sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto o del Sottoprefetto.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, le deliberazioni del podestà, che non siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del citato comma 1° dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto.

*Disposizioni finali e transitorie.*

*Articolo 12.* Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui alla tabella n. 1 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e dal terremoto del 13 gennaio 1915, compresi negli elenchi approvati con i Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, e 22 aprile 1915, n. 543, l'ufficio di podestà può essere, in via eccezionale, conferito, per non oltre un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, anche ai funzionari ed impiegati governativi indicati nel 4° comma, 2° capoverso, dell'articolo 26 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Se i Comuni contemplati dal comma precedente sono finitimi, l'amministrazione può essere affidata ad un solo podestà quando anche la popolazione complessiva di essi superi i 5000 abitanti.

Resta fermo il disposto del 3° capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, per i Comuni che siano dichiarati luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

*Articolo 13.* Finchè non siano emanate le norme di cui al 4° comma dell'articolo 6 ed effettuata la nomina della Consulta per ogni singolo Comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative alla Consulta stessa.

La nomina della Consulta dovrà, per altro, essere effettuata entro sei mesi della data di pubblicazione delle norme di cui al 4° comma dell'articolo 6.

*Articolo 14.* L'applicazione delle norme del presente decreto resta sospesa nei riguardi del comune di Napoli sino a che rimanga in vigore il Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636.

Nulla è innovato, nei riguardi del comune di Roma, alle disposizioni dei Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e 10 giugno 1926, n. 1023.

*Articolo 15.* Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 4 febbraio 1926, n. 237, e del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, nonchè a formare il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale modificandone le disposizioni per porle in armonia con i principi informativi delle leggi succitate e del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.